



---

## REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE

### TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art 1 - Oggetto della disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio di seguito elencati in via esemplificativa:
  - a) parchi e giardini comunali;
  - b) parchi e giardini storici;
  - c) alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
  - d) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
  - e) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
  - f) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione;
  - g) giardini privati non aperti al pubblico;
  - h) alberi monumentali.
2. Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per il Comune.
3. La tutela dei parchi, dei giardini storici pubblici, e di tutti gli spazi verdi, comunque denominati pubblici, privati d'uso pubblico e privati, persegue al fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché il rispetto del vincolo di destinazione e la funzione cui sono destinati.
4. Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso degli stessi.

### TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

#### Art 2 - Disciplina delle aree destinate a verde pubblico

1. La fruizione e l'uso delle aree destinate a verde pubblico sono disciplinate dalle disposizioni generali Nazionali e Regionali di legge e di regolamento, nonché dalle norme regolamentari comunali e dal presente regolamento, nonché dalle più specifiche disposizioni emanate in conformità ed attuazione degli stessi dagli uffici responsabili di cui al successivo art. 3.

2. La gestione degli spazi pubblici di cui all'art. 1 ed il controllo dell'uso e la manutenzione degli stessi è affidato all'Ufficio Ecologia.  
All'Ufficio Lavori Pubblici sono affidati gli interventi a carattere strutturale.

### **Art. 3 - Responsabilità**

1. L'Ufficio responsabile individuato dall'ente nell'ambito dei suoi poteri di organizzazione, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi.  
L'Ufficio suddetto assicura il corretto funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'ufficio competente di cui al precedente comma, ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.
2. **Gli interventi colturali sul suolo pubblico e le manutenzioni ordinarie del patrimonio arboreo di proprietà comunale, effettuati in appalto dall'Amministrazione Comunale, devono essere eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal regolamento e concordati con l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle normali procedure di appalto.**

### **Art. 4 - Accesso ai parchi e giardini pubblici**

1. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi pubblici disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso nelle ore diurne, secondo gli orari disposti dall'organo comunale competente.  
Per motivate necessità l'organo competente può disporre la chiusura dell'accesso in modo temporaneo o permanente.
2. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
3. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire il massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico può essere gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune, e in tal caso è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti nelle convenzioni in ottemperanza a quanto previsto nel presente regolamento.

### **Art. 5 – Divieti di accessi ai parchi e giardini pubblici**

1. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi pubblici è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.
  - a) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
  - b) mezzi di soccorso;
  - c) mezzi di vigilanza in servizio, purché autorizzati dal Responsabile del servizio competente;
  - d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti purché
  - e) altri mezzi purché muniti di espressa autorizzazione da parte del Responsabile del servizio competente;

2. Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta a ciò destinati, interni agli spazi verdi.

#### **Art. 6 – Spettacoli e manifestazioni in parchi e giardini pubblici**

1. Le manifestazioni e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente.  
Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare tutte le norme in vigore e le prescrizioni eventualmente emanate dagli uffici competenti, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
2. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti certificati dagli uffici competenti oltre agli eventuali provvedimenti di natura civile e penale, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sportive e spettacoli negli spazi comunali pubblici destinati a verde per almeno 12 mesi.

#### **Art. 7 – Abbattimenti di alberature su aree pubbliche**

1. **L'abbattimento di alberature è consentito di norma, solo nei casi di stretta necessità quali ad es. pericolo per persone e/o cose, alberature morte e comunque quando non vi sono alternative valide all'abbattimento quali lo spostamento dell'essenza o altro.**  
**In particolare l'abbattimento è consentito nei seguenti casi:**
  - **in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;**
  - **quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;**
  - **quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;**
2. **La società che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico dovrà comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale gli alberi ammalorati per i necessari provvedimenti autorizzativi.**
3. **Nel caso di interventi di abbattimento che si rendano necessari con urgenza a causa di assoluta necessità al fine di evitare imminenti gravi pericoli a persone o cose, la società che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico, avrà cura di comunicare l'operazione all'Amministrazione Comunale con la massima tempestività fornendo, entro cinque giorni dalla data di abbattimento, una documentazione attestante lo stato di imminente pericolo che ha obbligato l'esecuzione del lavoro mediante relazione scritta e documentazione fotografica.**

### **TITOLO III: NORME DI COMPORTAMENTO E GESTIONE DEGLI SPAZI A VERDE PUBBLICO**

#### **Art. 8 – Utilizzo delle aree a verde pubblico**

1. Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative autorizzate dall'Ente; pertanto è vietato arrecare disturbo agli utenti e nella fruizione degli spazi.
2. Negli spazi a verde pubblico è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria e propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'amministrazione comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazioni in loco;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.
- gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti
- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione
- estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

**E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi non autorizzati di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.**

**E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazione o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche di materiali liquidi o solidi.**

**E' vietato affiggere cartelli, manifesti e strutture di qualsiasi tipo alle alberature pubbliche e private.**

**Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata ( tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.**

**In casi eccezionali, urgenti e documentati, l'Amministrazione Comunale può concedere specifica deroga.**

**E' vietato lo scortecciamento ed infliggere ferite al tronco ed ai rami degli alberi**

3. Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e che comunque non arrechino disturbo agli utilizzatori o ai residenti in loco.

## **Art. 9 – Raccolta di esemplari di vegetazione**

1. La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco deve essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

Essa deve essere inoltre espletata nel rispetto delle prescrizioni operative del Responsabile del Servizio competente.

#### **Art. 10 – Interdizione al pubblico**

1. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari essi verranno interdetti al pubblico previo avviso per la durata ritenuta necessaria per rendere salubri e fruibili i luoghi.

#### **Art 11 - Potature di alberi e arbusti**

1. **Un albero correttamente piantato e/o coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potatura, con l'eccezione degli alberi da frutta. La potatura quindi è un intervento che generalmente riveste carattere di straordinarietà e che deve essere eseguito da personale specializzato, munito di idonea attrezzatura. Dovranno comunque essere eseguiti con regolarità, interventi volti alla eliminazione di rami secchi o a rischio di schianto e risagomatura delle siepi. Al fine di prevenire patologie e vulnerabilità delle piante, ad ogni intervento di potatura di rami superiori a un diametro di cm 8 deve essere operato un adeguato intervento fitosanitario di protezione del legno vivo esposto (ad esempio prodotto disinfettante o fungicida).**

2. **Al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna e degli animali selvatici in genere, le potature non dovranno essere eseguite nei periodi compresi dal 15 marzo a tutto settembre. Nei casi eccezionali in cui vi sia un'accertata situazione di pericolo per la pubblica incolumità, le potature dovranno essere eseguite con la massima attenzione e rispetto per le specie animali.**

3. **Nel caso in cui le prescrizioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 non fossero rispettate e da tale osservanza ne derivi o ne possa derivare il danneggiamento o la morte della pianta si procederà all'applicazione delle sanzioni indicate nel successivo art. 25.**

**La contestazione di cui sopra dovrà essere notificata per iscritto a seconda dei casi:**

- ai proprietari dell'albero;
- nel caso di condominio, all'amministrazione dello stesso;
- nel caso di alberature su suolo pubblico, alla società a cui è stata affidata la gestione del verde pubblico.

4. **La società che ha in gestione il verde pubblico dovrà segnalare all'ufficio eventuali esigenze di potatura delle essenze.**

5. **Gli interventi che danneggiano le essenze arboree saranno soggetti alle sanzioni previste dal successivo art. 25**

#### **Art 12 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere**

1. **Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperanza alle disposizioni del presente articolo, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'ufficio comunale competente. I danneggiamenti che compromettono anche potenzialmente la vitalità della pianta sono sanzionati come da successivo art.25.**

2. **Nelle aree di cantiere è obbligatoria la lotta contro le infestanti ed in particolare contro l'ambrosia artemisifolia.**

**Il responsabile del cantiere è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area, nel caso in cui essa sia presente. In caso di inosservanza si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa.**

#### **Art 13 - Difesa fitosanitaria e lotte fitosanitarie**

- 1. I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell'insetto o del fungo, a seguito di verifica da parte di un tecnico abilitato.**

**Nella scelta dei prodotti da utilizzare si farà riferimento alla normativa vigente in materia preferendo comunque prodotti di lotta biologica.**

- 2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, tramite preferibilmente metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.**
- 3. La lotta obbligatoria contro le erbe infestanti ha il duplice scopo di conseguire i seguenti obiettivi:**
  - a) contenimento della vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e private;**
  - b) riduzione delle allergie derivanti dalle predette erbe infestanti.**
- 4. Su tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le vegetazioni infestanti di seguito elencate:**
  - Ambrosia artemisifolia**
  - Prunus Serotina**
  - Aliantus Altissima**
- 5. Il proprietario di qualsiasi terreno, che a seguito di abbandono dell'attività agricola o di mancanza di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata in tutto il presente articolo, è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area. In caso di ripetuta inosservanza delle norme del presente comma, verrà emessa apposita ordinanza nei confronti del proprietario. Trascorsi 15 giorni dall'ordinanza il Comune provvederà alla rimozione delle vegetazioni infestanti addebitando l'intero costo al proprietario.**

#### **Art 14 - Alberi di pregio e vivai**

- 1. Gli alberi di pregio possono essere individuati dall'Amministrazione Comunale con apposito censimento ed in relazione a particolari caratteristiche dell'essenza arborea quali età, valore ecologico-ambientale, paesaggistico e/o storico-culturale e/o estetico-ornamentale.**
- 2. L'individuazione di un albero di pregio sarà comunicata per iscritto da parte dell'Amministrazione Comunale al proprietario dello stesso. Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimozione dei seccumi e a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e all'incolumità delle persone.**

**E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante a di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.**

#### **Art. 15 - Pulizia fossi**

- 1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari o gestori pubblici o privati.  
Per la tutela della flora gli interventi manutentivi andranno effettuati nel periodo autunnale e invernale.  
Tali interventi sono vietati nelle zone identificate come rifugio, nidificazione e ripopolamento di animali e uccelli selvatici.  
I fossi delle strade comunali e vicinali dovranno essere sfalciati dai frontisti.**

### **TITOLO IV: ACQUE**

#### **Art. 16 – Divieti di attività in prossimità di corsi d'acqua**

- 1. Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide ricomprese negli spazi di cui all'art. 1, sono vietate:**
  - la pesca, tranne ove sia espressamente consentita a fini sportivi;
  - la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio;
  - l'uso di natanti, con l'esclusione dei mezzi di servizio;
  - l'ostruzione e la deviazione delle acque;
  - l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi;
  - l'introduzione di altre specie di animali acquatici.**E' ammessa l'immissione di modellini miniaturizzati ai fini ludici e sportivi, tranne ove espressamente vietato con segnalazione in loco.**

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO DEGLI SPAZI INSERITI NEL VERDE**

#### **Art. 17 – Attività autorizzate**

- 1. L'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei titoli VI, VII, IX e X, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:**
  - colture
  - gioco
  - attività sportive
  - spazi per cani
  - attività ambulanti e di animazione.

### **TITOLO VI: COLTURE**

#### **Art. 18 – Utilizzo di aree destinate a cure speciali**

- 1. Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 possono essere individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati e destinati a colture e a verde ornamentale.  
In questi spazi è vietato l'accesso.**

2. **L'Amministrazione Comunale può riservare all'interno dei parchi pubblici e delle aree boscate, zone destinate all'evoluzione spontanea da ottenersi limitando o evitando totalmente gli interventi manutentivi e riciclando le biomasse in siti.**

## **TITOLO VII: GIOCO**

### **Art. 19 – Utilizzo delle attrezzature di gioco**

1. Il gioco dei bimbi fino a dodici anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.  
Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicate sulle stesse.  
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
2. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sporto o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei dieci anni è vietato l'accesso ai cani.
3. L'attività di gioco di utenti che superano i dodici anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati ed espressamente autorizzati.  
A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

## **TITOLO VIII: ATTIVITA' SPORTIVA**

### **Art. 20 – Svolgimento di attività sportive**

1. Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati a ciò destinati ed autorizzati.  
Sarà cura dell'Ufficio ecologia reperire ove possibile in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo.
2. L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili a ciò destinati ed appositamente autorizzati.

## **TITOLO IX: SPAZI PER CANI**

### **Art. 21 – Disciplina della conduzione dei cani**

1. Tutti i proprietari di cani devono rispettare in territorio comunale e negli spazi pubblici, la Legge Regionale 16/06, l'ordinanza del Ministero della Sanità relativa ai cani pericolosi del 3.10.05 nonché le disposizioni nazionali relative alla conduzione di animali da affezione.
2. Con appositi segnali sono indicati le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. I cani vaganti e senza la prescritta museruola saranno sequestrati e portati nel canile comunale convenzionato.
3. E' vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide.  
E' vietato abbandonare cani o altri animali nei parchi.  
E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.



4. Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi e giardini pubblici dei cani.  
I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati a mezzo palette che devono portare a loro cura e spese.
5. Su tutta l'area dei parchi e giardini è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.  
Per i cani dei non vedenti e dei disabili si applicano le norme specifiche e vigenti.

## **TITOLO X: ATTIVITA' AMBULANTI E DI ANIMAZIONE**

### **Art. 22 – Attività ammesse nei parchi e giardini**

1. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è con sentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione purché debitamente autorizzate dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano il commercio ambulante e gli spettacoli su spazi ed aree pubbliche.  
Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi.
2. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.  
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo oltre ad essere sanzionate in base alle vigenti disposizioni speciali del commercio sono sanzionate a norma del successivo art. 25.

## **TITOLO XI: SPAZI A VERDE PRIVATO**

### **Art 23 - Abbattimenti di alberature su aree private**

1. **L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte) o quando non vi sono alternative valide quali lo spostamento dell'essenza**  
**In particolare l'abbattimento è autorizzato nei seguenti casi:**
  - **quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali o sentenza giudiziaria;**
  - **quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;**
  - **quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo.**
2. **L'abbattimento delle specifiche tipologie di vegetazione, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Pieve Emanuele.**
3. **Coloro che intendono procedere all'abbattimento delle piante di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare l'istanza all'ufficio preposto del Comune, utilizzando la apposita modulistica, corredata da documentazione fotografica, in alternativa, il proprietario dell'albero è tenuto a conservare una sezione del tronco che possa testimoniare il danno/pericolo strutturale e documentazione planimetrica.**

Nell'istanza devono essere descritte le caratteristiche delle piante, le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura. La domanda deve attestare, inoltre, il rispetto di tutte le prescrizioni e principi di cui al presente regolamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti viene rilasciata apposita autorizzazione dal Dirigente competente con le prescrizioni necessarie. Il lavoro deve essere eseguito in modo conforme a quanto prescritto e in modo da non arrecare danni a cose e/o ad altra vegetazione. In ogni caso la responsabilità per le operazioni d'intervento autorizzate non potrà in alcun modo ricadere sull'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di tre mesi anno a partire dalla data del rilascio.

Per alberi aventi diametro uguale o superiore a 25 cm (misurato a cm 130 da terra) dovrà essere allegata anche una relazione di un tecnico abilitato) comprovante l'effettiva necessità dell'intervento di abbattimento.

4. Sono fatti salvi particolari casi di motivata e provata urgenza relativi ad un pericolo attuale ed immediato, per il quale comunque dovrà essere inoltrata immediata comunicazione di abbattimento trasmettendo entro cinque giorni, dalla data di esecuzione dei lavori, la documentazione attestante lo stato di ingente pericolo che ha obbligato all'abbattimento mediante la relazione e documentazione fotografica.
5. In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità gli abbattimenti sono vietati nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 15 marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.
6. Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere obbligatoriamente sostituiti a spese dell'autore dell'intervento entro i 6 mesi successivi.

Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 250 cm. ed una circonferenza non inferiore a 12 cm.

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in un'altra area di sua proprietà ricadente nel Comune di Pieve Emanuele.

Lo stesso intervento dovrà essere previsto per la vegetazione spontanea da spostare. Qualora il proprietario non disponga di altre aree in Pieve Emanuele, si procederà alla monetizzazione dell'intervento di ripiantumazione con introito della cifra su apposito capitolo del bilancio comunale. L'importo della monetizzazione è fissato con deliberazione di Giunta Comunale in base ai seguenti criteri:

- a. Costo dell'essenza rilevato in base ai tariffari della CCAA in relazione all'età dell'essenza
- b. Costo dei lavori di piantumazione

Il comune avrà l'onere pertanto di ripiantumare l'essenza in area pubblica entro 6 mesi dalla riscossione della somma dandone comunicazione all'interessato.

## **TITOLO XII: PARCO DEL TOLCINASCO**

### **Art. 24 – Definizione dell'area**

1. Il Tolcinasco è un'area a verde di proprietà comunale meglio individuata nella cartografia allegata nelle quali valgono le seguenti disposizioni integrative oltre a quelle dei titoli precedenti.
  - a) Zona A) è vietato:
    - Effettuare qualsivoglia intervento sulle essenze vegetali senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
  - b) zona B) è vietato:
    - Accedere anche in bicicletta o a piedi senza prenotazione da effettuarsi presso l'Ufficio Ecologia.
    - Organizzare spettacoli e attività commerciali di ogni genere nonché attività ricreative.
    - Introdurre essenze arboree senza l'autorizzazione dell'Ufficio Ecologia
    - Effettuare qualsivoglia intervento sulle essenze vegetali senza l'autorizzazione dell'Ufficio Ecologia.
    - Effettuare attività di pesca sportiva.

## **TITOLO XIII: SANZIONI**

### **Art. 25 – Sanzioni**

1. **Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 € a un massimo di 500,00 €, con le modalità previste dalla legge 689 del 24 novembre 1981 e succ. mod. Tale importo verrà determinato in base alle vigenti disposizioni commisurato alla gravità del danno, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche normative regionali e/o nazionali vigenti in materia.**
2. **Oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, per le violazioni regolamentari di seguito indicate, ritenute di particolare gravità si applicano le ulteriori sanzioni**
  - a) **Abbattimento alberi senza autorizzazione**  
Sanzione: € 600,00 per albero abbattuto con obbligo di ripiantumazione sostitutiva
  - b) **Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione**  
Sanzione: € 400,00 per prescrizione non ottemperata
  - c) **Potatura di alberi e arbusti**  
Sanzione: € 200,00 per pianta e arbusto
  - d) **Danneggiamenti**  
Sanzione: € 400,00 per singola violazione oltre al risanamento del danno
  - e) **Aree di cantiere**  
Sanzione: € 300,00 per singola violazione con obbligo di piantumazione e sostituzione di piante danneggiate
  - f) **Difesa fitosanitaria**  
Sanzione: € 400,00
  - g) **Pulizia fossi**  
Sanzione: € 300,00
  - h) **Salvaguardia di specchi d'acqua, fossati, corsi d'acqua**  
Sanzione: € 800,00 con l'obbligo di ripristino
  - i) **Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati**

**Sanzione: € 400,00 per singola violazione**

**j) Accesso non consentito dei veicoli a motore negli spazi verdi**

**Sanzione: € 400,00**

3. All'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi n. 1 e 2 provvedono gli Agenti e gli Ufficiali di polizia Municipale, nonché gli Agenti Accertatori Ecologici.

#### **TITOLO XIV: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

##### **Art. 26 – Verifica periodica dell'applicazione del presente regolamento**

1. Il Responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'Ufficio Tecnico, gli organi di vigilanza di cui all'art. 25 e le Associazioni, verifica l'applicazione del presente regolamento con periodicità biennale e tenendo conto delle indicazioni eventualmente pervenutegli da parte dei cittadini..

**Art. 27** – Il presente regolamento consta di n. 27 articoli ed entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione.